

LE INDICAZIONI DELL'OCSE- 19 GENNAIO 2021 ORE 06:00

## Transfer pricing: l'effetto del Covid-19 sulle transazioni infragruppo

*Alessandro Valente - Federico Vincenti - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente*

Nel documento “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”, l'OCSE affronta le implicazioni della diffusione del Covid-19 sulle transazioni infragruppo. La pandemia ha imposto alle imprese multinazionali di adeguare i modelli di business al mutato contesto economico e sociale, di valutarne l'impatto sulla catena del valore e sulle politiche di transfer pricing e di attuare nuove metodologie/analisi per supportare la conformità delle politiche di transfer pricing al principio di libera concorrenza. Nella Guidance dell'OCSE, che fornisce indicazioni pratiche sull'applicazione dell'arm's length principle nelle transazioni infragruppo, vengono affrontate quattro tematiche: analisi di comparabilità, perdite e allocazione dei costi sostenuti a seguito della pandemia, programmi di assistenza del governo e Advance Pricing Agreements.

La diffusione del Covid-19 ha comportato una profonda crisi sanitaria con un rilevante impatto, anche a livello economico, su **attività e redditività delle imprese**, nonché sulla **global value chain** dei gruppi multinazionali. Pur avendo la pandemia differenti riflessi sui diversi business, l'emergenza sanitaria ha coinvolto la maggior parte dei settori industriali e delle aree geografiche, modificando significativamente le ordinarie modalità di esecuzione delle attività di impresa.

Il Covid-19 ha imposto alle **imprese multinazionali** di:

- adeguare i loro **business models** al mutato contesto economico e sociale, al fine di limitare gli impatti negativi della pandemia, nonché rispondere alle mutate esigenze dei consumatori;
- valutare l'impatto della pandemia sulla **catena del valore** delle imprese multinazionali e, conseguentemente, sulle politiche di transfer pricing;
- valutare **nuove metodologie/analisi** per supportare la conformità delle politiche di transfer pricing al principio di libera concorrenza.

Anteriormente alla pubblicazione da parte dell'OCSE della “Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic”, le Autorità fiscali di taluni Stati (e.g., Australia, Singapore, Nuova Zelanda) avevano pubblicato linee guida operative per le analisi di transfer pricing nei periodi colpiti dalla pandemia.

La Guidance dell'OCSE fornisce indicazioni pratiche sull'applicazione dell'**arm's length principle** nelle transazioni infragruppo, le quali potrebbero essere state influenzate dalla pandemia.

### I punti essenziali della Guidance dell'OCSE

La Guidance approfondisce quattro tematiche principali:

- analisi di comparabilità;
- perdite e allocazione dei costi sostenuti a seguito della pandemia;
- programmi di assistenza del governo;
- Advance Pricing Agreements (APAs).

## Analisi di comparabilità

Il primo capitolo (“Transfer Pricing Guidance on Comparability Analysis”) analizza le problematiche derivanti dalla **ricerca di soggetti e transazioni comparabili** nei periodi interessati dal Covid-19.

Secondo l’OCSE, nell’ambito dell’analisi di comparabilità è necessario comprendere e valorizzare qualsiasi cambiamento economicamente rilevante derivante dalla pandemia.

Ad esempio, l’OCSE individua le informazioni che dovrebbero essere considerate nella predisposizione dell’analisi di comparabilità, tra le quali:

- analisi dei volumi di vendita durante la pandemia rispetto all’anno precedente;
- analisi della variazione dell’utilizzo della capacità produttiva;
- informazioni relative all’incremento di costi/sostenimento di costi straordinari;
- dettagli riguardanti misure assistenziali previste dagli Stati;
- informazioni macroeconomiche;
- confronto tra dati previsionali e consuntivi.

La Guidance suggerisce:

- **al contribuente**, di utilizzare le informazioni relative al 2020, benché di sovente le analisi di transfer pricing (soprattutto nell’applicazione del metodo TNMM) si basino su dati storici, e dare la migliore evidenza possibile della situazione di mercato e degli impatti del Covid-19 sull’impresa e sul settore di riferimento;

- **alle Amministrazioni finanziarie**, di garantire al contribuente maggiore flessibilità, consentendo allo stesso di procedere con specifici aggiustamenti con l’utilizzo di informazioni successivamente disponibili.

L’OCSE ribadisce come non si possa escludere dal set di comparables una società in perdita per il solo fatto che la stessa abbia realizzato risultati negativi, ma è sempre necessario analizzare in concreto le motivazioni delle perdite e verificare la comparabilità con il soggetto testato.

## Perdite e allocazione dei costi sostenuti a seguito della pandemia

Il secondo capitolo (“Transfer Pricing Guidance on Losses and Allocation of Covid-19 Specific Costs”) concerne **l’allocazione delle perdite** realizzate a seguito della pandemia (e, in particolare, l’attribuzione a “limited-risk entities”) e dei **costi straordinari** tra società correlate.

Secondo l’OCSE,

- l’allocazione delle perdite dipende dall’analisi dei rischi assunti dalle parti coinvolte nelle transazioni oggetto di analisi. Ad esempio, in presenza di un limited-risk distributor che ha assunto nel periodo pre-pandemia un rischio di mercato, si può affermare che tale soggetto potrebbe sostenere la perdita subita nel periodo del Covid-19;

- l’allocazione dei costi “straordinari” sostenuti per far fronte alle circostanze causate dal Covid-19 dovrebbe avvenire facendo riferimento alla condotta che avrebbero tenuto imprese indipendenti. Inoltre, è opportuno considerare come alcuni costi potrebbero essere qualificati come non straordinari in quanto, pur essendo stati sostenuti originariamente nel periodo della pandemia, sono successivamente diventati ricorrenti (ad es., costi sostenuti per implementare lo smart working).

L’analisi dettagliata di tali costi è necessaria nella predisposizione delle analisi di benchmark prevedendo, se necessario, specifici aggiustamenti (a livello di tested party e/o comparables) e non considerando, se opportuno, i costi straordinari.

## Programmi di assistenza del governo

Il terzo capitolo (“Transfer Pricing Guidance on Government Assistance Programmes”) affronta la tematica delle **misure assistenziali** introdotte da taluni Stati per supportare le imprese nel periodo di crisi. Secondo l’OCSE, è necessario valutare l’impatto che tali misure possono produrre sulle transazioni infragruppo e tenere in considerazione le stesse nella predisposizione dell’analisi di comparabilità.

## Advance Pricing Agreements

Il quarto capitolo della Guidance (“Advance Pricing Arrangements”) si occupa degli **APAs** e dell’impatto che i cambiamenti delle condizioni economiche potrebbero avere su tali accordi.

Tale impatto dovrà essere valutato tempestivamente dal contribuente con l’Amministrazione finanziaria competente.

Nel caso in cui i mutamenti delle condizioni economiche non abbiano comportato alcuna violazione delle *critical assumptions* sottostanti l’**accordo preventivo**, quest’ultimo può essere ritenuto valido. In caso contrario, potrebbe essere necessaria una revisione o la risoluzione dell’accordo (da valutare, pertanto, case-by-case).

Con riferimento agli **accordi in corso di negoziazione**, l’OCSE suggerisce alle parti di adottate un approccio flessibile e collaborativo, il quale consenta alle parti di valutare le attuali condizioni economiche. Un possibile approccio suggerisce di prevedere un accordo per i periodi colpiti dalla pandemia ed un ulteriore accordo per i periodi post-Covid-19, oppure di prevedere un unico accordo (ad es., per gli anni 2020-2024) ed analizzare gli impatti della pandemia per ogni singolo anno.

In ogni caso, la Guidance dell’OCSE ribadisce il rilevante ruolo degli APAs, i quali rappresentano uno strumento volto a garantire certezza e trasparenza nei rapporti tra contribuenti ed Amministrazioni finanziarie.